

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 132

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche volte ad incrementare i redditi da pensione

21/04/2024 - 03:13

Indice

1. DDL S. 132 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 132.	4

1. DDL S. 132 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 132

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 132

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **CASTELLONE** e **Barbara FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche volte ad incrementare i redditi da pensione Onorevoli Senatori. - Nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, è necessario proseguire nel tentativo di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione dall'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) da applicare in maniera progressiva, entro una determinata soglia, al reddito derivante da pensione. Il presente disegno di legge mira quindi a riorganizzare e armonizzare le detrazioni per redditi da pensione come da ultimo stabiliti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

La norma attualmente prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per lavoro dipendente o assimilati, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);
- b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Ciò premesso, il presente disegno di legge intende rimodulare la detrazione per redditi da pensione, novellando le summenzionate lettere a) e b), e prevedendo che essa sia:

- a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro.

Da ultimo, si prevede che le disposizioni di cui alla presente proposta di legge, laddove approvata, producano effetti giuridici a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello di entrata in vigore. Si auspica un celere esame della presente proposta normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche per redditi da pensione)

1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

« a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare della detrazione

effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

(Effetti giuridici)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge producono effetti giuridici a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello di entrata in vigore.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.